

N° 34/19 Sentenza  
N. 665/19 R.G.  
N. 2117/19 Cron.  
Rep.

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Alessandria nella persona della dott.ssa Sofia  
Giovanna Parrella ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al  
nr. 665 Reg. Gen. 2019.



Promossa da:

\_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, i \_\_\_\_\_ (C.f. \_\_\_\_\_),  
e residente in \_\_\_\_\_ a, alla via \_\_\_\_\_,  
domiciliata in Alessandria presso **Alessandria Globoconsumatori Onlus**, via  
Cremona 6 (C.F. 96056180068).

Ricorrente

Contro

**Provincia di Alessandria (C.F. 80003870062)** in persona del  
Presidente Pro-Tempore, Gianfranco Lorenzo Baldi, rappresentata e difesa,  
giusto Decreto Presidenziale n. 135 del 3.07.2018, dall'avv. Serena Castagnello,  
ed elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazza della Libertà 17.

Resistente

Conclusioni delle parti

Per la parte ricorrente: *“Si chiede, con la mancata produzione dei  
certificati di cui sopra per quanto al D.lgs. 150/11 e per quanto all’art. 7  
comma 7 e 9 lettera b)... voglia Lei sig. Giudice di Pace emetterne giudizio  
motivato, per la nullità degli atti consequenziali in quanto illegittimi, che come  
tale esonera la necessaria presenza del ricorrente o suo delegato, volendomi  
riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà  
riconoscermi.*



*Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge.*

*Con vittoria di spese diritti ed onorari”.*

*Per la parte resistente: “Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo, disatteso il contrario, respingere il ricorso proposto avverso il verbale del Servizio di Polizia Stradale Provinciale di Alessandria, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. Con riserva di ogni più ampia produzione, deduzione ed argomentazione difensiva in prosieguo di giudizio e con richiesta di liquidazione degli onorari professionali di avvocato a favore della presente difesa sulla base del combinato disposto degli artt. 91 c.p.c. e 15 D.p.r. 546/92”.*

#### *Motivazioni della decisione*

La presente causa verte sull'annullamento dei verbali n. A 3746 del 5.3.2019 e n. A3477 del 4.3.2019, elevati dalla Polizia Provinciale di Alessandria, a carico della \_\_\_\_\_, per la violazione dell'art. 142 comma 7 c.d.s..

Lamenta la ricorrente la nullità dei verbali opposti, poiché lo strumento utilizzato per la rilevazione della velocità tenuta dal suo veicolo è sprovvisto della prevista omologazione. Assume infatti che il decreto di omologa n. 4670 del 28.7.2016, è riferito all'approvazione del dispositivo Enves Evo 1505 prodotto dalla soc. EngiNe Srl, con sede in via Vittorio Veneto, 15, Viterbo, mentre i verbali recano quale società alla quale è stato rilasciato la Gobex MVR SRL con sede in Perugia in via Sperello Aureli, 31. Asserisce inoltre la che l'omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale spetta solo ed esclusivamente al MISE, che in ogni caso nella specie non risulta essere stato omologato ma solo approvato. Oppone l'assenza di allegazione ai verbali della taratura dello strumento, l'illegittimità

del segnale di avvertimento del controllo elettronico della velocità per la violazione dell'art. 45, 1° ed 8 comma del D.Lgs. 285/02, dell' art. 77, co. 5 e 7 del r. 495/1992, dell'art. 4 comma 1 della legge 168/2002 e dell' art. 4 del D.L. 121/01.

L'amministrazione resistente rappresenta che per mero refuso il certificato di omologa richiamato nei verbali impugnati, riporta in modo errato l'indirizzo della sede della società mentre risultano correttamente indicati tutti gli altri dati del modello del sistema di rilevazione della velocità omologato. Osserva infatti la Provincia di Alessandria che l'indirizzo della ditta indicato in Viterbo invece che in Perugia, è un chiaro refuso del documento del Ministero dei Trasporti che in nulla può inficiare l'approvazione di uno strumento omologato in quanto le sue caratteristiche risultano, all'esame ministeriale, conformi ai modelli ed ai dettami richiesti dalla legge per l'utilizzo allo scopo prefissato. Sottolinea che l'apparecchiatura è stata sottoposta a verifica dal Comandante della Polizia Provinciale di Alessandria. Evidenzia infine che l'art. 192 del regolamento del codice della strada parla di: omologazione o di approvazione", termini del tutto equivalenti.

Ebbene la prima doglianza dedotta dalla ricorrente è fondata, infatti dalla disamina dei verbali impugnati si ricava che: "...l'apparecchiatura utilizzata è Mod. Enves Evo MVD 1505 GLOBEX MVR SRL Matr. CMP3538088 - cert. taratura n. LAT 105 VEL-074-18 del 23.10.2018, Omol. Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direz. Gen. per la Sicurezza Stradale, con D.M. 4670 del 28.07.2016...". Conseguentemente emerge dai verbali che lo strumento utilizzato Mod. Enves Evo MVD 1505 sarebbe stato prodotto dalla GLOBEX MVR SRL, tuttavia la circostanza non corrisponde al vero poiché nel decreto di

omologa è riportato pedissequamente: *“Vista la nota in data 23 ottobre 2015, successivamente integrata, con la quale la soc. EngiNe S.r.l., con sede legale in via Vittorio Veneto, 15 - Viterbo, ha chiesto l’approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, delle infrazioni semaforiche, delle infrazioni di cui all’art. 143, commi 11 e 12, e delle violazioni di cui all’art. 148 del Codice della Strada, denominato EnVES EVO MVD1505 ... Decreta E’ approvato il dispositivo denominato “EnVES EVO MVD1505” limitatamente alle funzioni di rilevatore di velocità, anche con riprese frontali con oscuramento automatico del lunotto anteriore dei veicoli, e per l’accertamento delle infrazioni al semaforo rosso, prodotto dalla soc. EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 - Viterbo...”*

Pertanto la ditta produttrice dell’apparecchiatura incriminata non è certamente la Globex MVR SRL, come sostenuto dalla Provincia di Alessandria, con sede in Perugia e non in Viterbo, per cui vi sarebbe stato un refuso nel decreto di omologa del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

Nel siffatto decreto di omologa è difatti specificato che la ditta produttrice dell’EnVES EVO MVD1505 è la *“EngiNe S.r.l., con sede legale in via Vittorio Veneto, 15 - Viterbo”* alla quale è stato rilasciato in data 28.7.2016, il decreto di approvazione n. 4670 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, e non certamente la Globex MVR SRL, per cui **non sussiste alcun errore riguardo all’indirizzo della ditta produttrice medesima, come preteso invece dalla Provincia di Alessandria, nella comparsa di costituzione e risposta.**

D'altra parte la stessa Provincia ha allegato un certificato di taratura - IAMI Centro di Taratura "LAT n. 105 VEL\_ 074\_ 18" Calibration Centre - Laboratorio Accreditato di Taratura - Università degli Studi di Cassino E del Lazio Meridionale - Laboratorio di Misure Industriali Sede Legale ed Operativa in Via G. Bisio 43 - Cassino (FR) -, rilasciato alla EngiNE S.r.l. sedente in via Vittorio Veneto n. 15 (VT), che non fa altro che comprovare che la ditta che ha prodotto il sistema di controllo della velocità in contestazione non è la Globex MVR SRL, alla quale difatti non è stato rilasciato alcun certificato di omologazione a differenza di quanto riportato nei verbali.

Ciò posto in quanto l'art. 192 del regolamento del codice della strada al comma 4 statuisce: *"Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiterazione dell'istanza"* ed il comma 5 dispone: *"La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi"*.

Dunque la Provincia di Alessandria non può per legittimare i verbali opposti attribuire alla Globex MVR SRL, che non può commercializzare il sistema di rilevazione della velocità denominato *EnVES EVO MVD1505*, una omologa rilasciata alla Engi.NE S.r.l..

Anche la rimostranza della necessità della taratura, cui devono essere sottoposti tutti gli strumenti di misurazione della velocità, e dell'obbligo che di essa ne sia data indicazione nel verbale è fondata, poiché lo si ribadisce nello specifico il certificato di taratura è stato rilasciato alla EngiNe S.r.l. e non alla Gobex MVR SRL.

Infine la Provincia di Alessandria nulla ha dedotto, in riferimento alla collocazione ed alla distanza della segnaletica di preavviso e di indicazione del sistema di rilevazione della velocità, rispetto al sistema medesimo, come avrebbe dovuto.

La riconosciuta fondatezza dei motivi del ricorso, comporta l'annullamento dei verbali e delle sanzioni inflitte.

Riguardo alle spese processuali, la peculiarità della fattispecie nonché la giurisprudenza ancora in evoluzione in materia, si ritiene possano integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando visto l' art. 7 del Decreto Legislativo 150/2011, accoglie il ricorso avverso i verbali n. A 3746 del 5.3.2019 e A3477 del 4.3.2019 e per l'effetto ne annulla le sanzioni inflitte.

Spese di giudizio compensate.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche a mezzo telefax o pec.

Così deciso in Alessandria 14.06.2019.

Depositato in cancelleria oggi  
Alessandria, li 19/6/19

IL CANCELLIERE  
(Dott.ssa Beatrice Castri)

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Sofia Giordano IUR. P.L.L.A.